



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

Albo u. 703
del 6/4/2020 del 17/4/2020

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 8520

- 6 APR. 2020

ORDINANZA N 25/2020

**OGGETTO: ATTIVITÀ E SERVIZI INDIFFERIBILI EROGATI DAL COMUNE.
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE
ORDINANZA 23/2020.**

Premesso che con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 23 del 23/03/2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del D.P.C.M. 11 MARZO 2020 e Direttiva Ministro Pubblica Amministrazione n. 2/2020 e D.L. 17/3/2020 N. 18”, con la quale sono stati individuati i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza, limitando contestualmente gli orari di apertura al pubblico e organizzandone le modalità di erogazione, anche con la modifica dell’orario di lavoro e la riduzione della presenza del personale presso gli uffici, anche con lo svolgimento del lavoro agile;

Visto il DPCM 1/04/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale si confermano, prorogandole al 13 aprile 2020, le disposizioni dei precedenti decreti emanati dal 8 al 22 marzo 2020, e delle ordinanze del Ministero della Salute del 20 e del 28 marzo;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione datata 1/4/2020, n. 2, che conferma le misure operative da adottarsi per tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e non pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici, indicate con la direttiva n. 2 del 12/03/2020, precisandone le modalità applicative, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18 del 17/03/2020;

Vista la Circolare del Ministero della salute prot. 9335 del 18/3/2020, avente ad oggetto “Polmonite da nuovo Coronavirus Covid-19. Ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI”, in merito all’utilizzo dei presidi igienico sanitari prescritti;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 87, avente ad oggetto le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, l’ art. 103, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, e l’art. 104, recante la proroga della validità dei documenti di riconoscimento;

Considerato che, permanendo il rischio della diffusione del contagio da Covid-19, è necessario disporre misure di prevenzione e contenimento aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di intervenire rapidamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato, e preservare per il futuro, l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili dell'Ente, e di permettere il regolare funzionamento degli uffici direttamente preposti alla gestione dell'emergenza e ritenuto pertanto di disporre la proroga sino al 13 Aprile 2020 di quanto già in essere negli uffici del Comune di Ginosa in forza della ordinanza adottata il 23/03/2020;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U. sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare l' art. 50 c. 1, 4 e 5, ai sensi del quale, il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l'art. 54 commi 1 e 3 in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, a conferma delle disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n. 23 del 23/03/2020,

1. ai Responsabili di Settore di garantire "in presenza" la continuità dei seguenti **servizi indifferibili**:

1. servizi di stato civile limitatamente al ricevimento delle dichiarazioni di nascita e morte, matrimoni in imminente pericolo di vita;
2. servizi cimiteriali;
3. polizia municipale, polizia amministrativa locale;
4. attività operative da rendere sul territorio;
5. servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
6. protocollo posta cartacea e ritiro atti depositati;
7. servizio di informazione al pubblico.

2. ai Responsabili di Settore di garantire da remoto, mediante il "lavoro agile", o "in presenza" qualora la stessa sia indispensabile per la tipologia di attività, i **servizi funzionali alla gestione dell'emergenza in atto e quelli basilari per il funzionamento della macchina amministrativa**.

3. ai Responsabili di Settore di adottare i **provvedimenti organizzativi** diretti a:

1. garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da organizzare necessariamente "in presenza" con la dotazione minima di personale e possibilmente con la rotazione degli addetti;
2. autorizzare il lavoro agile in ogni caso in cui lo stesso risulti possibile, secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato con deliberazione G.C. 16/3/2020 n. 40 e tenendo conto degli orientamenti di cui alla circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione 1/4/2020, n. 2;
3. adottare tutte le iniziative affinché negli uffici si rispetti la distanza minima interpersonale;
4. dare applicazione alle misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9335 del 18/3/2020 e comunicare al personale le raccomandazioni ivi contenute;
5. promuovere il disbrigo delle pratiche online e la richiesta di informazioni mediante telefono o posta elettronica;
6. disporre, per le attività non realizzabili tramite lavoro agile, che si utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, etc. in conformità all'art. 87 D.L. 17/3/2020 n.18, nel rispetto della contrattazione collettiva.

4. Limitare gli **orari di apertura al pubblico** come segue:

1. Servizio U.R.P.: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore h 10.00 alle h 11.00;
2. Servizio Demografici e Protocollo, confermando che il ricevimento al pubblico avverrà previo appuntamento: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore h 10.00 alle h 11.00.

5. Stabilire che l'orario di lavoro del personale che opera "in presenza" presso la sede comunale, sia limitato alla fascia oraria mattutina, come segue, con la necessaria riparametrazione in caso di contratto a tempo parziale:

1. lunedì dalle h 7,00 alle ore 15,00, con flessibilità di ½ in entrata, da recuperare in uscita;
2. martedì, mercoledì, giovedì' e venerdì dalle h 7,00 alle ore - 14,00 con flessibilità di ½ ora in entrata, da recuperare in uscita.

La presente ordinanza:

- ha decorrenza dal 6 e scadenza il giorno 13 aprile 2020
- è pubblicata all'albo pretorio e comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo
- viene trasmessa ai Responsabili di Settore per l'esecuzione

Il Sindaco
Vito Parisi

